



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 36 DEL 12/03/2024

Oggetto: DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI ANNO 2024 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/03/2024

IL RESPONSABILE

LIAGI SERENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/03/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. TRISOLINI CIRO

L'anno duemilaventiquattro addì DODICI del mese di marzo alle ore 12,35, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze del Comune.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

DI CILLO Onofrio - Sindaco
 LANEVE Maria Teresa - ViceSindaco
 GRECO Alessia
 SAPIO Francesco
 CARRIERI Quintino

Presenti	Assenti
P	
P	
	A
P	
P	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale **Alessandro LANGIU**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, T.U. n. 267/2000).

Presiede l'adunanza **Onofrio DI CILLO** nella qualità di Sindaco che sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n. 267/2000), per quanto riguarda la regolarità tecnica, nonchè del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, si è stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo agli utenti, anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che l'hanno successivamente modificate ed integrate;
- con il decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983 si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale;

Rilevato che l'art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito che gli Enti Locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che:

- a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- b) il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80%;
- c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- d) la determinazione dei costi complessivi di gestione sia stata effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 243, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
“Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”;
- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che: *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”;*

Considerato che per questo Comune, dai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 15.02.2024, con la quale, sulla scorta delle proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all'organizzazione ed erogazione dei servizi soggetti a contribuzione d'intesa, sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale del Settore LL.PP. e Patrimonio, del Servizio Affari Generali, del Servizio Polizia Locale, il prezzo di cessione delle aree ricadenti nel piano insediamenti produttivi, i tributi minori, i diritti e tariffe varie;

Considerato che è necessario procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale di competenza del Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente;

Dato atto che il suddetto Responsabile ha provveduto a trasmettere il prospetto dei costi a domanda individuale di competenza, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione:

- a) per la regolarità tecnica dal Responsabile del settore al quale si riferiscono le tariffe;
- b) per la regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito alla data del 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di servizio per le tariffe del settore di competenza e dal Responsabile del servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, I comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare il prospetto allegato alla presente relativo alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024, di competenza del Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente che costituisce parte integrante e sostanziale, invariate rispetto a quelle in vigore nell'anno 2023;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione del provvedimento

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI CAROSINO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 12/03/2024

OGGETTO:

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI ANNO 2024 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
DI CILLO ONOFRIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LANGIU ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CAROSINO

(Provincia di Taranto)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

via Roma, 73 - Carosino (TA)

pec: comune.carosino@legalmail.it

TARIFE PER L'ANNO 2024 – UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

1. **Tributi minori**, per l'anno 2024 le tariffe dei servizi a domanda individuale, tributi minori, diritti e tariffe varie, come di seguito specificati:

a. **DIRITTI UFFICIO TECNICO**

- | | | |
|--|----|------------------|
| • Costruzione Tombe (lotti fino a 5,40 mq) | € | 28,14 |
| • Costruzione cappelle gentilizie | € | 56,24 |
| • Opere realizzate con S.C.I.A.- C.I.L.A. | € | 54,06 |
| • Sopralluoghi richiesti da privati (inagibilità ecc) | € | 163,14 |
| • Certificati agibilità | € | 75,62 + € 5,41 |
| per ogni vano catastale o per ogni 25 Mq. (la cui consistenza è calcolata in mq) | | |
| • Istruttoria per rilascio autorizzazione e pareri (suolo pubblico etc) | €. | 54,06 |
| • Istruttoria per rilascio permesso di costruire | € | 108,90 + € 54,01 |
| per ogni unità immobiliare oltre la prima | | |
| • Rilascio certificato destinazione urbanistica | € | 54,00 + € 5,47 |
| per ogni particella oltre la prima | | |

b. **SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE A LOCULI E CAPPELLE NEL CIMITERO – CANONE ANNUO (Ufficio Tecnico)**

- | | | |
|---|---|-------|
| • Allacciamento lampada votiva | € | 32,18 |
| • Per lampada votiva | € | 14,11 |
| • Per lampadario con una lampada votiva | € | 14,11 |
| • Per ogni lampada oltre la prima | € | 14,11 |

c. **TARIFE PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI LOCULI NEI COLOMBARI COMUNALI E CELLETTE OSSARIE**

- | | | |
|---|---|---------------|
| • Suolo cimiteriale (delibera G.C. 177/2019) | € | 143,39 al mq. |
| • Loculi di 1 [^] - 4 [^] - 5 [^] fila (per 25 anni) | € | 138,76 |
| • Loculi di 2 [^] e 3 [^] fila (per 25 anni) | € | 192,13 |
| • Cellette ossario (per 25 anni) | € | 111,00 |

Tutti i canoni di concessione cimiteriale soprariportati (con la sola esclusione dei suoli) vengono moltiplicati per otto volte all'atto del rinnovo.

- d. **DIRITTI ESTUMULAZIONE per rifiuti speciali (Ufficio Tecnico)** € 45,94

2. **confermare** i costi per operazioni di smontaggio lapidi propedeutiche all'esecuzione di servizi cimiteriali di cui alla Determina n. 409 del 13.05.2020.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Edilizia Privata e Ambiente
Arch. Serena LIAGI

